

## International Arbitration in Albania. Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Decision

Arsim Berisha, PhD Candidate

Lecturer of Law at "Aleksandër Xhuvani" University  
Faculty of Economics, Elbasan, Albania  
arsim82@gmail.com, Mobile: +355697508001

Doi:10.5901/mjss.2013.v4n9p395

### Abstract

*The growing interest of the international commercial operators toward Albania and especially the appeal of arbitration institute for the resolution of their disputes have suggested to address a work based on the study of the Albanian approach of the Institute of International Arbitration. The purpose of this paper is to summarize with technical and legal language, but with an eye to the "reality of things" and so to the immediate operativity, rules and operation of the arbitration proceedings in Albania, with specific reference to the "international" disputes, and so the disputes between companies (or entrepreneurs) of different countries or that their effects reverberate beyond national borders. The analysis of the legislation of the arbitration institute of Albania with regard to the recognition and enforcement of foreign arbitral decision, namely the articles 393 – 398 of the Albanian Civil Procedure Code, proves to be fundamental to fully understand the intervention the State courts in international arbitration proceedings.*

**Keywords:** *international arbitration, recognition, code of civil procedure, international disputes.*

### 1. Introduzione

Sempre più, nell'attuale fase delle relazioni economiche e commerciali, le parti danno vita a rapporti giuridici che trascendono l'ambito di un singolo Stato, e ciò come conseguenza della necessità per le imprese di ricercare nuovi spazi per il collocamento delle proprie produzioni e dei propri servizi. Più recentemente, l'accresciuto livello della competitività internazionale conseguente alla progressiva apertura dei mercati ha imposto alle imprese una dimensione transnazionale dell'attività e la ricerca di forme di collaborazioni a livello internazionale volte a ripartire i rischi, a contenere gli investimenti, a ridurre divari tecnologici. Di conseguenza si sono sviluppati una serie di nuovi e più sofisticati tipi di contratti del commercio internazionale. Di qui, una caratteristica comune a tutti i rapporti contrattuali che sono alla base di queste nuove manifestazioni dell'attività dell'impresa: quella di presentare elementi di estraneità rispetto a un dato sistema giuridico nazionale e, quindi, momenti di collegamento con più sistemi giuridici nazionali.

Il contratto internazionale contiene normalmente una clausola compromissoria con la quale le parti prevedono e disciplinano il ricorso all'arbitrato quale mezzo per la definizione delle controversie che possono insorgere nella esecuzione del rapporto. Tale clausola, a sua volta, comporta spesso, per il contratto nel quale è inserita, ulteriori elementi di "internazionalità", in quanto può prevedere la sede del procedimento nel territorio di uno Stato diverso da quelli di nazionalità delle parti o di esecuzione del contratto o l'amministrazione dell'arbitrato da parte di una istituzione straniera o comunque il deferimento della decisione ad arbitri stranieri conformemente ad un diritto processuale o in applicazione di una legge sostanziale di uno Stato terzo.

In ragione di queste caratteristiche, e cioè della transnazionalità dell'operazione economica cui esso inserisce in una con gli eventuali elementi di internazionalità propri della clausola compromissoria, della procedura arbitrale e della decisione che vi pone termine, si parla al riguardo di arbitrato "internazionale"<sup>1</sup>.

### 2. L'arbitrato internazionale in Albania.

Nel codice del rito albanese del 1996, il capo VI (artt. 439- 441), disciplinava un secondo e particolare tipo di arbitrato rituale, caratterizzato da elementi di estraneità o internazionalità. Il legislatore albanese, preso atto della sempre maggior

<sup>1</sup> Piero Bernardini, L'arbitrato internazionale, Giuffrè, 2° edizione, 1994, pag. 5.

diffusione di rapporti giuridici che trascendono l'ambito di un singolo Stato, ha operato una scelta assai innovatrice introducendo nel codice del rito un apposito complesso di norme destinate a regolare, con disposizioni meno formali di quelle previste per l'arbitrato domestico, l'arbitrato internazionale.

La definizione dell'arbitrato internazionale dettato dal legislatore albanese non era completa e soddisfacente<sup>2</sup>. Infatti nell'art. 439 si affermava che: "*Eshite nderkombetar arbitrazhi qe lidhet me interesat e tregtise nderkombetare*" ("È internazionale l'arbitrato che riguarda gli interessi del commercio internazionale"). Questa definizione era identica a quella dell'art. 1492 del codice del rito francese ("*est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international*"). Dunque, questa definizione prescindeva dal luogo dell'arbitrato o dalla nazionalità delle parti per fare leva unicamente sull'oggetto della controversia e del contratto cui la stessa inserisce.

Per la risoluzione delle controversie internazionali, le parti nella convenzione arbitrale dovevano scegliere gli arbitri ovvero dovevano prescrivere le modalità di nomina degli arbitri, anche riferendosi ad un regolamento arbitrale (art. 439, primo comma).

Era previsto anche l'intervento della Corte statale, su richiesta della parte interessata, nel caso in cui non si riuscisse a formare la Corte arbitrale. Tuttavia, le parti potevano ricorrere alla Corte di Tirana soltanto se tale facoltà era prevista nella convenzione arbitrale, ovvero:

- a) l'arbitrato aveva la sede nel territorio del Paese;
- b) le parti nella convenzione arbitrale avevano scelto l'applicazione della legge procedurale albanese;

Secondo l'art. 440, le parti potevano dettare le regole di procedura che gli arbitri dovevano seguire nel definire il giudizio. Nel caso in cui mancava tale accordo, il tribunale arbitrale poteva fare riferimento alle regole di procedura previste da un'altra istituzione arbitrale (anche internazionale).

Infine, in base all'art. 441, il tribunale arbitrale decideva la controversia secondo il diritto che le parti avevano scelto nella convenzione arbitrale, ovvero in mancanza, secondo la legge e le regole che esso riteneva opportuno; in ogni caso il tribunale arbitrale doveva tenere conto anche gli usi e le pratiche commerciali internazionale.

Con la legge n. 8812 del 17.5.2001, il legislatore albanese decide di intervenire e riformare l'istituto dell'arbitrato internazionale. Infatti, l'art. 67 di questa legge modifica completamente l'art. 439 del Codice del 1996: in base ad attuale l'art. 439, "l'arbitrato internazionale viene disciplinato con legge speciale". Mentre gli artt. 440 e 441 vengono completamente abrogati.

Dunque, il legislatore albanese sceglie la strada di non disciplinare l'istituto dell'arbitrato internazionale, preferendone aderire alle Convenzioni principali in materia. Infatti, con la legge n. 8687, del 9.11.2000 e la legge n. 8688, del 9.11.2000 vengono rispettivamente ratificati la Convenzione di Ginevra del 1961 e la Convenzione di New York del 1958.

### 3. Il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere.

Punto di partenza è la qualificazione della decisione arbitrale come *nazionale* o, alternativamente, come *straniera*.

Il problema si pone e deve essere risolto dal punto di vista del giudice nazionale adito da una delle parti a fine di ottenere l'annullamento della decisione arbitrale o la sua esecuzione in quanto, di norma, diverse sono le disposizioni applicabili in ciascun ordinamento alle due situazioni.

La risposta è in principio agevole: è *straniera* la decisione resa fuori dal territorio nazionale del giudice adito e, per converso, è *nazionale* quella resa in tale territorio<sup>3</sup>. Questo criterio di identificazione della nazionalità di una decisione è da ritenere ormai generalmente accolto dai legislatori nazionali ed è recepito anche dalla *Legge Modello UNCITRAL* (art. 34, in relazione all'art. 6. e all'art. 1(2) della *Legge Modello*). Lo stesso criterio è adottato, sostanzialmente, anche dalla Convenzione di New York del 1958 (sempreché "il luogo dove la sentenza è resa" ex art. I.1 si identifichi con la sede dell'arbitrato), con una importante eccezione nel caso in cui lo Stato in cui riconoscimento ed esecuzione sono richiesti non considera come *nazionale* la sentenza anche se resa sul proprio territorio<sup>4</sup>. Vi sono, infatti ordinamenti giuridici che tengono conto non tanto del luogo dove la sentenza arbitrale è stata resa ma di altri criteri, quale quello della legge di

<sup>2</sup> Jani Vasili, *Procedura Civile e Republikes se Shqiperise*, Gervis, 2005, pag. 200.

<sup>3</sup> Fabrizio Marrella - Andrea Mozzato, *Alle origini dell'arbitrato commerciale internazionale*, Cedam, 2001, pag 112.

<sup>4</sup> L'art. I.1 della Convenzione di New York del 1958, infatti, dichiara applicabili le sue norme non solo le sentenze arbitrali rese su un territorio diverse da quello dello Stato in cui sono richiesti riconoscimento ed esecuzione ma anche a quelle "che non sono considerati come sentenze nazionali nello Stato dove sono richiesti riconoscimento ed esecuzione" -Franco Ferrari (a cura di), *Le Convenzioni di diritto del commercio internazionale*, Giuffrè, 2001.

procedura secondo cui la stesa è stata resa<sup>5</sup>. Così, una sentenza resa sul territorio del giudice dell'esecuzione in base a una legge di procedura straniera può essere considerata *straniera* o *nazionale* da tale giudice a secondo della prevalenza che il proprio ordinamento dà all'uno o all'altro criterio di collegamento. Inversamente, una sentenza resa all'estero in base alla legge di procedura nazionale può essere considerata dalla *lex fori* come *nazionale* o *straniera* per le stesse ragioni.

L'ordinamento albanese, invece, considera rilevante non il criterio della sede dell'arbitrato quanto, piuttosto, quello del luogo dove la sentenza arbitrale è resa ai fini della competenza delle corti albanesi a conoscere di un ricorso di annullamento della sentenza (art. 432, secondo comma del codice del rito albanese).

Per quanto riguarda il riconoscimento delle decisioni arbitrali straniere, il legislatore albanese assimila il lodo straniero alla sentenza del giudice: infatti, ai sensi dell'art. 399 del codice del rito albanese, "le disposizioni riguardanti il riconoscimento delle sentenze straniere si applicano anche al riconoscimento delle decisioni arbitrali straniere". Il regime disciplinato dal legislatore albanese (artt. 393-399 del c.p.c) si preoccupa di verificare soltanto che la convenzione arbitrale, la procedura e la decisione non siano effetti da vizi manifesti, escludendosi comunque ogni riesame del merito.

Il legislatore ha preferito delinearne un procedimento assai snello e senza contraddittorio. La parte interessata e legittimata (e tale è chi è stato parte del procedimento arbitrale o un suo successore) presenta ricorso al presidente della Corte di appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte (art. 395). Il ricorso deve essere corredato del lodo in copia conforme e della convenzione arbitrale, con traduzione certificata conforme, qualora non siano redatti in lingua albanese (art. 396). Ai sensi dell'art. 397, il giudice deve esaminare se sussistono delle ipotesi (previsti dall'art. 394) che impediscono il riconoscimento della decisione arbitrale in Albania, tra cui, il mancato rispetto del principio del contraddittorio e la contrarietà della decisione con l'ordine pubblico. Qualora il riscontro sia negativo, il giudice emette decreto con cui dichiara il riconoscimento della decisione arbitrale straniera nella Repubblica. Con tale atto la decisione arbitrale straniera acquista anche forza esecutiva e può, quindi, servire di fondamento per attivare la procedura esecutiva in base alle regole stabilite dal codice del rito albanese (art. 398, c.p.c.).

Si sottolinea, infine, che il legislatore albanese, nulla dice per quanto riguarda all'ipotesi in cui la Corte di appello emana un provvedimento negativo. In tal caso, si presume, si deve fare riferimento alla disciplina dettata dalla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

#### 4. Considerazioni conclusive

Nell'ultimo decennio, sulla scia dell'adeguamento dell'ordinamento giuridico a quello internazionale, il legislatore albanese ha intrapreso una serie di riforme legislative. Riforme che in parte hanno riguardato anche l'istituto dell'arbitrato e che avevano come obiettivo principale l'apertura del mercato albanese agli operatori economici internazionali. Infatti, l'esigenza del paese di attrarre investimenti stranieri, ha indotto il legislatore albanese di conferire agli investitori la maggiore protezione possibile, anche tramite strumenti giuridici alternativi per le risoluzioni delle controversie, come è, appunto, l'istituto dell'arbitrato.

È da sottolineare che, in quasi tutti i contratti conclusi tra gli operatori economici internazionali in Albania, si riscontra la preferenza per l'istituto dell'arbitrato (internazionale) nella risoluzione delle varie controversie.

Il sistema arbitrale dettato dal legislatore albanese si avvicina con le maggiori ordinamenti giuridici degli altri Stati europeo; gli studiosi albanesi tengono molto in considerazione l'esperienza europea, cogliendo ciò che sembra loro più adatto ad essere innestato al sistema giuridico albanese.

Osservando da vicino il sistema arbitrale disciplinato dal codice del rito del 1996 (come modificato dalla legge n. 8812 del 17.5.2001), non si può fare a meno di notare le numerose caratteristiche che lo avvicinano al sistema arbitrale italiano. Come ad esempio, le disposizioni riguardanti la convenzione arbitrale, la nomina degli arbitri, l'istruzione probatoria, l'intervento delle Corti statali, la deliberazione della decisione arbitrale, ecc.

Tuttavia, la disciplina arbitrale dettata dal legislatore albanese si differenzia, in certi aspetti, da quella dettata dai paesi europei. Così, ad esempio, nel codice del rito albanese nulla si dice per quanto riguarda la responsabilità degli arbitri; nessun riferimento in ordine all'intervento del terzo nel procedimento arbitrale; *idem* sulla sospensione dell'esecuzione in caso di impugnazione.

Infine, per quanto riguarda l'arbitrato internazionale, il legislatore albanese sceglie la strada di non disciplinare l'istituto, preferendone rinviare la disciplina alle Convenzioni principali in materia. Nel caso del riconoscimento delle decisioni arbitrali straniere, il legislatore albanese ha preferito delinearne un procedimento assai snello e senza

---

<sup>5</sup> Gian Franco Borio, L'arbitrato commerciale internazionale, Giuffrè, 2003, pag. 224.

contraddittorio, assimilando il lodo straniero alla sentenza del giudice.

## **References**

- Fabrizio Marrella - Andrea Mozzato, *Alle origini dell'arbitrato commerciale internazionale*, Cedam, 2001.  
Qendra e Publikimeve Zyrtare, *Kodi i Procedures Civile i Republikes se Shqiperise*, QPZ, 2007.  
Franco Ferrari (a cura di), *Le Convenzioni di diritto del commercio internazionale*, Giuffrè, 2001.  
Gian Franco Borio, *L'arbitrato commerciale internazionale*, Giuffrè, 2003.  
Giovanni Verde, *Lineamenti di Diritto dell'arbitrato*, Giappichelli, 2° edizione, 2006.  
Jani Vasili, *Procedura Civile e Republikes se Shqiperise*, Gervis, 2005.  
Piero Bernardini, *L'arbitrato internazionale*, Giuffrè, 2° edizione, 1994.  
Sergio la China, *L'arbitrato – Il sistema e l'esperienza*, 2° edizione, Giuffrè, 2004.